

annua nella misura da approvarsi dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, udito l'ispettore agrario regionale.

I Consorzi volontari od obbligatori di agricoltori di cui al presente articolo, sono soggetti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(È approvato).

ART. 5.

« I sylos e magazzini da cereali di cui alla presente legge potranno essere istituiti e funzionare in regime di magazzino generale, con l'osservanza delle disposizioni del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 2290 e del relativo regolamento approvato con Regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

La relativa autorizzazione sarà disposta nei modi consentiti dall'articolo 2 della legge 12 maggio 1930, n. 685.

Alle fedi di deposito e alle note di pegno emesse per le merci depositate sono applicabili le disposizioni contenute nel titolo XVI del libro I del Codice di commercio in quanto non siano in contrasto con la presente legge.

Le note di pegno munite di due firme sono equiparate alle cambiali per l'effetto dello sconto presso gli Istituti di credito anche quando i relativi statuti richiedano che le cambiali per essere scontate portino tre firme.

Le fedi di deposito e i loro duplicati fino a che non siano girati sono soggetti alla tassa fissa di bollo di lire 2 da applicarsi col mezzo di una marca corrispondente che terrà luogo di ogni altra tassa di bollo e registro.

Le note di pegno sono sottoposte prima di essere girate alla stessa tassa di bollo cui sono soggette le cambiali ».

All'articolo 5 gli onorevoli camerati Cartoni, Gorini, Vianino e Milani hanno presentato il seguente emendamento:

« Al 1º comma alle parole: essere istituiti e funzionare, *sostituire*: esercitare le funzioni di depositari per conto di terzi, solo nel caso che siano stati istituiti e funzionino ».

Onorevole camerata Cartoni, ella mantiene il suo emendamento?

CARTONI. Lo mantengo, e rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Il Governo lo accetta?

ACERBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'emendamento proposto dall'onorevole camerata Cartoni ed altri, accettato dal Governo,

(È approvato).

Pongo a partito l'articolo 5 così emendato.

(È approvato).

Gli onorevoli camerati Cartoni, Gorini, Vianino e Milani hanno proposto un articolo 5-bis così formulato:

« Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le corporazioni, provvederà ad emanare le norme necessarie per rendere utilizzabili, agli effetti delle consegne sui mercati a termine delle Borse merci, le fedi di deposito con le note di pegno emesse su partite di cereali ».

Onorevole Cartoni, Ella mantiene il suo emendamento?

CARTONI. Lo mantengo, e rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro?

ACERBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Accetto questo articolo aggiuntivo purchè vi si sopprimano le parole: « di concerto col Ministro delle corporazioni », poichè questa materia è di competenza esclusiva del Ministro dell'agricoltura.

PRESIDENTE. Onorevole Cartoni, accetta la modifica proposta dall'onorevole Ministro?

CARTONI. L'accetto.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 5-bis con la modificazione proposta dall'onorevole Ministro.

(È approvato).

ART. 6.

Disposizione transitoria.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai sylos e magazzini da cereali la cui costruzione sia stata già iniziata ma non anteriormente al 1º gennaio 1932.

A questo articolo gli onorevoli camerati Cartoni, Gorini, Vianino e Milani hanno proposto il seguente emendamento:

« Alle parole: la cui costruzione sia stata già iniziata ma non anteriormente al 1º gennaio 1932, *sostituire*: la cui costruzione o il cui riattamento e adattamento sieno stati già iniziati ma non anteriormente al 10 settembre 1931 ».

Onorevole Cartoni, lo mantiene?